



ORIGINALE
 COPIA

COMUNE DI FRUGAROLO (Provincia di Alessandria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.20/19

OGGETTO: VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AFFERENTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 AI SENSI DELL'ART. 175 CO. 8 D.LGS. 267/2000 E S.M.I.

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTISEI del mese di LUGLIO alle ore 21,15 nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art.25, lett. a) dello Statuto Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio comunale in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	VALDENASSI MARTINO GIOVANNI PIO	X	-
2	GAZZANIGA PIETRO	X	-
3	BOVONE GIANLUIGI	X	-
4	NIBALE GIUSEPPE	X	-
5	FINCO ALAN FRANCESCO	X	-
6	SALVIA GIACOMO	X	-
7	COGO PAOLA	X	-
8	MASINI MARIA ANGELA	-	X
9	MADONIA TONINELLO UGO	X	-
10	PIZZO ELEONORA	X	-
11	SANTORO FRANCESCO	X	-
	TOTALE	10	1

Con l'intervento e l'opera del Dott. Stefano Valerii, Segretario Comunale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. VALDENASSI Martino Giovanni Pio nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AFFERENTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 AI SENSI DELL'ART. 175 CO. 8 D.LGS. 267/2000 E S.M.I.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con propria Deliberazione n. 7 adottata dal Consiglio Comunale in data 29/03/2019, - esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

Preso atto che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 208/2015 (art. 1, commi da 707 a 734), a partire dal 1° gennaio 2016 il Patto di Stabilità Interno è stato superato e sostituito da nuovi vincoli di Finanza Pubblica e, in particolare, dal nuovo obbligo del pareggio di bilancio, attuativo della legge n. 243/2012;

Rilevato che in base agli obblighi inerenti il pareggio di bilancio: Regioni, Province e Comuni, ivi compresi quelli con popolazione non superiore a 1.000 abitanti (esclusi per il 2016 quelli istituiti a seguito di processo di fusione concluso entro il 1° gennaio 2016), devono garantire l'equivalenza tra entrate finali e spese finali in termini di competenza pura, senza riguardo per la gestione dei pagamenti e degli incassi, laddove per entrate finali si intendono i primi cinque titoli dell'entrata, con esclusione dei mutui e dell'avanzo di amministrazione e, per spese finali, si intendono i primi tre titoli della spesa, con esclusione della spesa per rimborso quota capitale mutui e il disavanzo di amministrazione (comma 710);

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 463 della Legge di Bilancio n. 232 del 11/12/2016, cessano di avere applicazione i commi da 709 a 712 e da 719 a 734, dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

- Il comma 463 abroga formalmente la normativa concernente il pareggio di bilancio come disciplinato dalla Legge di Stabilità 2016, sostituito dall'analoga disciplina dei commi successivi. Sono confermati, invece, gli adempimenti previsti per il monitoraggio e la certificazione del saldo di competenza 2016. Il comma 466 contiene le indicazioni relative alle nuove regole di finanza pubblica previste per gli enti territoriali. In particolare, confermando il vincolo già previsto per il 2016, il comma stabilisce che a decorrere dal 2017 gli enti territoriali devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali (titoli 1-5 dello schema di bilancio non armonizzato) e spese finali (titoli 1-3 del medesimo schema di bilancio), così come previsto dal revisionato art. 9 della Legge 243/2012. Il comma, inoltre, stabilisce l'inclusione del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel computo del saldo finale di competenza per il periodo 2017-2019, al netto della quota rinveniente da debito. Ai sensi del comma 468 gli enti, al fine di dimostrare il rispetto del saldo, devono allegare al bilancio di previsione il prospetto previsto dall'allegato 9 al D.lgs. 118/2011 che esclude gli stanziamenti non finanziati dall'avanzo di amministrazione e del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese dei rischi futuri. Nel corso dell'esercizio, ai fini della verifica del rispetto del saldo, il prospetto è allegato alle variazioni di bilancio.
- La verifica dell'equilibrio tra entrate finali e spese finali è rappresentata nei prospetti allegati alla presente deliberazione;

Richiamato in particolare l'art. 1 comma 712 della citata legge n. 208/2015, il quale testualmente così dispone:

A decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione è allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710, come declinato al comma 711. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il prospetto concernente il rispetto del predetto saldo è definito secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Con riferimento all'esercizio 2016, il prospetto è allegato al bilancio di previsione già approvato mediante delibera di variazione del bilancio approvata dal Consiglio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, comma 11, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Visto il Decreto Ministero Economia e Finanze del 30 marzo 2016 (pubblicato in G.U. n. 93 del 21 aprile 2016) con il quale è stato approvato il nuovo prospetto riguardante il rispetto degli equilibri di Finanza Pubblica (nuovo allegato C) allo schema di Bilancio di Previsione allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legge 7 dicembre 2018, G.U. Serie Generale n. 292 del 17-12-2018, "Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli Enti locali", che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali al 28-02-2019"

Richiamato l'art.1 della Legge n. 145 del 30-12-2018, commi da 819 a 826, che sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza e delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali dalle precedenti normative di legge, considerando *l'Ente in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo*;

Dato atto, conseguentemente, che il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021, approvato con la richiamata Deliberazione C.C. n. 7 in data 29/03/2019 è coerente con gli obblighi normativi citati nel nuovo quadro legislativo sopra richiamato;

Visto l'art. 175 co. 8 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ai sensi del quale mediante la variazione di Assestamento Generale deliberata dall'Organo Consiliare entro il 31 Luglio di ogni anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e uscita, compreso il Fondo di Riserva e il Fondo di Cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di Bilancio;

Dato Atto che a seguito di tale si è evidenziata la necessità di adottare misure di Assestamento Generale al summenzionato Bilancio di Previsione 2019, e che la conseguente variazione di bilancio, di cui ai prospetti dettagliati predisposti dall'ufficio Ragioneria, è allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale ad ogni legale effetto;

Visto il prospetto riassuntivo della variazione, riportato come di seguito:

ENTRATA		Importo	Importo
Variazioni in aumento	CO	€. 81.400,00	
	CA	€. 81.400,00	
Variazioni in diminuzione	CO		- €. 3.000,00
	CA		- €. 3.000,00

SPESA		Importo		Importo	
Variazioni in aumento	CO	€.	99.600,00		
	CA	€.	99.600,00		
Variazioni in diminuzione	CO			-	€. 21.200,00
	CA			-	€. 21.200,00
TOTALE A PAREGGIO	CO		78.400,00		78.400,00
	CA		78.400,00		78.400,00

Rilevato che, per quanto riguarda lo stato di attuazione dei programmi, la Commissione per l'Armonizzazione contabile degli Enti Territoriali (commissione Arconet) costituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha disposto che (art. 2): *“(Allegato 4/1 – Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio) 1. Al Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al paragrafo 4.2: 1) alla lettera a), dopo le parole “per le conseguenti deliberazioni” sono aggiunte le seguenti “**Considerato che l'elaborazione del DUP presuppone una verifica 1 Se gli ultimi due esercizi non sono ancora stati rendicontati, si fa riferimento agli ultimi due risultati di amministrazione presunti. 5 dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell'articolo 147- ter del TUEL**”; 2) alla lettera g), le parole “, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e” sono eliminate; b) al paragrafo n. 5.2, il periodo “decidere i programmi da realizzare e i relativi contenuti all'interno delle singole missioni, le relative previsioni di spesa e le relative modalità di finanziamento” è sostituito dal seguente “rappresentare il quadro di riferimento per la definizione dei programmi da realizzare all'interno delle singole missioni e per la definizione delle risorse disponibili per il finanziamento degli stessi”; c) al paragrafo n. 7: 1) dopo le parole “per attuare il DEFR” sono aggiunte le seguenti “e la relativa Nota di aggiornamento”; 2) Il periodo “In un'unica sessione sono approvati nell'ordine i progetti di legge collegati, il progetto di legge di stabilità e il progetto di legge di bilancio.” È sostituito dal seguente “In un'unica sessione sono approvati il progetto di legge di stabilità, il progetto di legge di bilancio e gli eventuali progetti di legge collegati”; d) al paragrafo n. 9.2, lettera i) dopo le parole “dei revisori dei conti” sono inserite le seguenti “che riporta il parere dell'organo di revisione sul bilancio”; e) al paragrafo n. 9.3, lettera n), dopo le parole “dei revisori dei conti” sono inserite le seguenti “che riporta il parere dell'organo di revisione sul bilancio.”; f) al paragrafo n. 9.10: 1) dopo le parole “anche alle partite finanziarie” è inserito il seguente periodo “. In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche il prospetto degli equilibri allegato al bilancio 6 di previsione, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti”; 2) La parola “2013” è sostituita dalla seguente “2012”; g) dopo il paragrafo 9.11.5 è inserito il seguente: “9.11.6. L'articolo 11, comma 5, lettera d) del presente decreto prevede che la nota integrativa indichi l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti. Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da: a) le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti; b) le entrate in conto capitale (titolo 4); c) le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alla spesa per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all'estinzione anticipata dei prestiti; d) le entrate da accensione prestiti (Titolo 5), che costituiscono il ricorso al debito. Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell'accertamento delle entrate, esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra amministrazione pubblica. Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi. Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione. Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione la copertura è costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio se risultano rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10). Al fine di garantire la corretta applicazione di tali principi, nella sezione della nota integrativa riguardante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, è dedicata una particolare attenzione agli investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione. In relazione alla differente disciplina delle modalità di copertura e delle verifiche da effettuare ai fini dell'attestazione della copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo ad impegni con carenti investimenti, per ciascun esercizio compreso 7 nel bilancio di previsione successivo a quello in corso di gestione, tale saldo positivo è distinto nelle seguenti componenti² : → una quota di importo non superiore al limite previsto dal principio contabile generale n. 16, specificato dal principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.3.6, → una quota costituita dal 50% del margine corrente derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate, → una quota derivante da riduzioni permanenti di spese correnti, già realizzate, risultanti da un titolo giuridico perfezionato. Con riferimento a ciascuna quota del saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio relativo agli esercizi successivi al primo, la nota integrativa: a) descrive le modalità di quantificazione della stessa; b) da atto del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria e dei relativi principi applicati; c) riporta l'elenco dei capitoli/articoli di spesa concernenti gli investimenti che si prevede di stanziare nel bilancio gestionale/PEG per gli esercizi successivi a quello in corso di gestione, e di cui ciascuna componente del saldo positivo costituisce la copertura finanziaria. In occasione dell'attestazione di copertura finanziaria, la consueta verifica concernente la capienza degli stanziamenti, sia riferiti all'esercizio in corso che a quelli successivi, riguardanti tali capitoli/articoli costituisce il riscontro della copertura finanziaria dei provvedimenti che comportano*

impegni per investimenti finanziati dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio. In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche la sezione della nota integrativa che elenca gli investimenti finanziati con la previsione del margine corrente, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti.”; h) al paragrafo n. 11: 1) dopo le parole “ciascun esercizio finanziario” sono inserite le seguenti “gli enti locali allegano il piano dei risultati”; 2) le parole “è allegato il Piano dei risultati” sono sostituite dalle seguenti “, mentre le regioni lo trasmettono al Consiglio entro 30 giorni dall’approvazione del rendiconto”;

Dato atto che lo stato di attuazione dei programmi è, visto il quadro normativo di riferimento citato al capoverso precedente *e rebus sic stantibus*, coerente con i documenti di programmazione dell’Ente;

Visto il comma 3 dell’art. 233-bis del TUEL, come modificato dal comma 831 dell’art. 1 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di bilancio 2019), che recita: “Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato.”;

Ritenuto di doversi avvalere della predetta facoltà di cui al comma 3 dell’art. 233-bis del TUEL, a partire dal bilancio consolidato 2018 (il cui termine di approvazione è fissato, dal comma 8 dell’art. 151 del TUEL, al 30 settembre 2019), in quanto allo stato attuale tale documento, con riferimento agli enti e le società che rientrano nel perimetro di consolidamento del Comune di Frugarolo, **non presenta una valenza informativa significativa**;

Vista la relazione del responsabile del servizio finanziario, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale ad ogni legale effetto;

Dopo breve e costruttiva discussione;

Preso atto del Parere Favorevole del Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Preso Atto dei Pareri Favorevoli, a sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in ordine alla Regolarità Tecnico-Contabile e Legittimità del presente atto espressi, rispettivamente, dal Responsabile del Servizio Finanziario e dal Segretario Comunale;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese di nn. 10 consiglieri presenti e votanti (essendo assente la Sig.ra Consigl. Masini Mariangela), nn. 10 consiglieri favorevoli, nn. Zero consiglieri contrari e nn. Zero consiglieri astenuti,

DELIBERA

1. di approvare, in sede di Verifica degli equilibri di Bilancio afferente l’esercizio finanziario 2019 ai sensi dell’art. 175 co.8 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in attuazione dell’art.1, comma 712, della Legge n. 208/2015, il Prospetto di Verifica del rispetto dei Vincoli di Finanza pubblica disciplinati dall’art. 1, commi 707-734 della richiamata Legge n. 208/2015 al Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante

e sostanziale, permanendo i summenzionati equilibri di Bilancio sia per quanto riguarda la gestione di Competenza che dei Residui e di Cassa, nonché l'adeguatezza della quota accantonata a titolo di "Fondo Crediti di dubbia esigibilità" né la sussistenza di Debiti Fuori Bilancio ex art. 194 D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

2. di dare atto, conseguentemente, che il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 è coerente con i vincoli di finanza pubblica;
3. di dare atto, altresì, che la variazione di assestamento generale al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 è allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale ad ogni legale effetto;
4. Di dichiarare che il Comune di Frugarolo **di avvalersi**, per i motivi esposti in premessa, **della facoltà** prevista dal comma 3 dell'art. 233-bis del TUEL, **di non predisporre il bilancio consolidato per l'anno 2018**, la cui scadenza è fissata al prossimo 30 settembre 2019;
5. di dare atto che lo stato di attuazione dei programmi è coerente con gli strumenti di programmazione dell'Ente in rapporto alle risorse disponibili;
6. di pubblicare il presente provvedimento su Amministrazione Trasparente, Sezione Bilanci;
7. Di dichiarare con separata votazione e sempre con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 D.Lgs. 267/2000.

a] Deliberazione consiliare di presa d'atto dell'equilibrio della gestione 2018 o di assunzione delle misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati facciano prevedere un disavanzo di amministrazione per squilibrio della gestione di competenza, di cassa oppure dei residui, di adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui e di ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio.

b] Con la Deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio, in caso di accertato squilibrio ed al fine di ripristinare gli equilibri di bilancio, in deroga alla norma che prescrive la deliberazione sulle tariffe, sulle aliquote d'imposta e sulle tariffe dei servizi pubblici locali entro il termine fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio, possono essere modificate le tariffe e le aliquote dei tributi locali e le tariffe di servizi.

Inoltre, sono anche da rispettare i vincoli di finanza pubblica, intesi come equilibrio tra entrate finali e spese finali, in conformità all'art 1, comma 711 della Legge n. 208/2015. Le nuove regole sul pareggio di bilancio (stabilite dalla Legge di Stabilità 2016 che ha attuato la Legge n. 243/2012), incentrate sulla competenza pura, rende necessario, da parte delle amministrazioni interessate, una puntuale attività di accertamento del rispetto del pareggio. I responsabili di servizio che impegnano la spesa, oltre ad acquisire la copertura finanziaria, devono verificare «anche la compatibilità della propria attività di impegno e pagamento con i limiti previsti di concorso degli enti territoriali ai saldi di finanza pubblica. In particolare, devono riscontrare la coerenza della propria attività di impegno in relazione al prospetto obbligatorio di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica allegato al bilancio di previsione». L'obbligatorietà di questa verifica impone ulteriori valutazioni all'Organo di Revisione determinate dal disallineamento tra le voci di entrata e di spesa del bilancio con quelle rilevanti ai fini del pareggio.

Normativa di riferimento:

a] art. 193, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

b] art. 193, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Articoli: 147quinquies, 153 c. 6, 162 c. 6, 175 c. 8, 183 c. 8, 187 c. 2 lett. b), 195 Dlgs n. 267/2000,

P.to 4.2 lett. g), Allegato 4/1 al Dlgs n. 118/2011,

Circolare Mef n. 5/2016,

Delibera Corte Conti n. 6/2016/SEZAUT/INPR – 18/02/16

Art 1, comma 711 Legge n. 208/2015 (Stabilità 2016)

COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.20/2019
(Art.49,DL.gs 18.08.2000 n.267)

OGGETTO: VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO GENERALE E VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AFFERENTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 AI SENSI DELL'ART. 175 CO. 8 D.LGS. 267/2000 E S.M.I.

PARERE DI LEGITTIMITÀ ex Art. 97 tuel

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica della presente proposta di Deliberazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Frugarolo 26.07.2019

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica della presente proposta di Deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIN.

Frugarolo 26.07.2019

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica della presente proposta di Deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIN.

Frugarolo 26.07.2019

DATA LETTURA DEL PRESENTE VERBALE VIENE APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE

Valdenassi Martino Giovanni Pio

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Valerii Stefano

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato in copia all'Albo Pretorio per gg. 15:

dal 01.10.2019 al 16.10.2019

Frugarolo, li 01.10.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Valerii Stefano

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA USO AMMINISTRATIVO

Frugarolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Valerii Stefano

Questa deliberazione è divenuta **esecutiva** il giorno _____

Frugarolo, addì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Valerii Stefano